

# **COMUNE di CANISCHIO**

.....  
Città Metropolitana di Torino

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 26**

---

### **OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI. - APPROVAZIONE**

---

L'anno **2025**, addì sedici del mese di dicembre alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco e con successivi avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i signori :

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
ROSA CARDINAL Dott. Riccardo Giuseppe	Sindaco - Presidente	Sì
GALLI Giulia	Consigliere	Sì
SAVIO Claudio	Consigliere	Sì
BONO Gian-Franco	Consigliere	Giust.
DONNA Stefania	Consigliere	Sì
FOGLIASSO Monica	Consigliere	Giust.
MILANO Rossella	Consigliere	Sì
PIRAN Alessio	Consigliere	Sì
CHIARA Stefania	Consigliere	Giust.
GENOVESIO Massimo	Consigliere	Sì
SALZANO Sabino	Consigliere	Giust.
	Totali Presenti:	7
	Totali Assenti:	4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **FRANCESCHINA Dott. Daniele**.

Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Sindaco Presidente,

**Visto** il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/12/2020;

**Premesso,**

- che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni*”;
- che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*”;
- che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che “...*La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ... ”;

**Richiamato** l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “... *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...*”.

**Visti,**

- il DM 14 aprile 2023 rubricato “*Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore*” che aggiorna l'ammontare delle spese di notifica ripetibili nei confronti del destinatario;
- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 219 rubricato “*Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente*”, di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in particolare:
  - ✓ il comma 1, lett. e) che introduce:
  - l'art. 6 – bis (*Principio del contraddittorio*) che stabilisce che tutti i provvedimenti in materia di tributi che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, esclusi gli atti privi di contenuto provvedimentale nonché, in linea di principio, gli atti di mera liquidazione e quindi i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente;
  - ✓ il comma 1, lett. m) che introduce:

- l'art. 10 – quater (*Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*) che prevede le fattispecie di manifesta illegittimità in cui l'Amministrazione procede all'annullamento in tutto o in parte degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, salvo nel caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole ovvero, in caso di atti definitivi, siano decorsi più di tre mesi dall'intervenuta definitività per mancata impugnazione;
- l'art. 10 – quinques (*Esercizio del potere di autotutela facoltativa*) che prevede che a fuori dei casi di cui all'art. 10 – quater sopra richiamato, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione;
- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 220 rubricato “*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*”, che all'art. 2, comma 3, ha espressamente abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 bis del D.lgs n. 546/1992 che disciplinava l'istituto del reclamo – mediazione;

**Ritenuto** opportuno procedere a una, sistematica e organica revisione del regolamento delle entrate tributarie comunali;

**Tanto premesso** e considerato, visto l'allegato regolamento (Allegato “A”) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Dato atto** del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 03/12/2025 con verbale n. 2025-011, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Dato atto** che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1° ed all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 7, commi 1° e 3° del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 28.01.2013, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente;

## **DELIBERA**

1. per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare il nuovo “*Regolamento Generale delle Entrate Comunali*”, Allegato “A”, composto da n. 36 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare inoltre atto che, il “*Regolamento Generale delle Entrate Comunali*” (Allegato “A”) entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente

deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*” (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

4. di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “*Regolamento Generale delle Entrate Comunali*” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
5. di prendere atto che, con l'approvazione del regolamento generale delle entrate comunali da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto.

IL SINDACO

Firmato digitalmente

ROSA CARDINAL Dott. Riccardo Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

FRANCESCHINA Dott. Daniele

---

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Canischio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

# **COMUNE di CANISCHIO**

.....  
Città Metropolitana di Torino

## **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

### **CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTO N. 26 DEL 16/12/2025**

**OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI. -  
APPROVAZIONE**

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **18/12/2025** e  
vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **02/01/2026** come prescritto dall'art. 124,  
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Canischio, li 18/12/2025

### **IL FUNZIONARIO INCARICATO**

Firmato digitalmente  
DECOLLE Gianpiero